



# COMUNE DI MACOMER

*Provincia di Nuoro*

C.so Umberto, I – Tel. 0785-790800 Fax 0785-790845 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

**SEGRETERIA – SERVIZI SOCIALI**

## AVVISO PUBBLICO

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA**

**RENDE NOTO**

**Che sono aperti i termini** per la presentazione delle domande finalizzate alla predisposizione della graduatoria di ammissione alla misura regionale di contrasto all'esclusione sociale e alla povertà denominata **R.E.I.S. 2022/2023 (Reddito di inclusione sociale)** di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau".

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016. Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attivo stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi di seguito specificatamente indicati.

□

### 1. REQUISITI DI ACCESSO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui **almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio regionale**. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 "Requisiti e condizioni di accesso" e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS, **inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:**

- un indicatore della situazione economica equivalente - ISEE ordinario o corrente - fino a € 12.000;
  - un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di € 40.000;
  - un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficiente;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat.

Al fine di consentire l'accesso alla misura anche a quelle famiglie che nel periodo recente hanno visto peggiorare la propria condizione socio-economica, anche a causa degli effetti legati alla pandemia Covid-19, e che tuttavia non vi accederebbero se utilizzassero l'ISEE ordinario, può essere utilizzato anche l'ISEE corrente fermo restando i requisiti di accesso di cui sopra. Nel caso in cui si presenti l'ISEE corrente non si prenderà in considerazione il valore ISR.

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare **non possieda**:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).

Considerato che la disciplina per l'attuazione del REIS non ha subito modifiche, lo stanziamento 2022 può essere destinato anche per garantire continuità agli interventi REIS avviati con lo stanziamento 2021, fatta salva la permanenza di accesso dei nuclei beneficiari. Per assicurare il perseguimento degli obiettivi della legge istitutiva della Misura e garantire l'accesso alle forme di sostegno ivi previsti (progetti + sussidi), i beneficiari del REIS 2021 sono comunque tenuti a presentare nuova domanda per il REIS 2022.

### **1.1 INCOMPATIBILITÀ TRA REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) E REIS**

Il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, all'art. 1, comma 1, ha istituito il reddito di cittadinanza (Rdc) e abrogato il Reddito di inclusione (REI). Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS) si specifica quanto segue:

- **il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.**
- l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
  - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
  - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

### **L'incompatibilità di cui sopra sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).**

### **1.2 PRIORITÀ DI EROGAZIONE E SCALA DEGLI IMPORTI REIS**

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Per dare risposte più tempestive all'insorgere di nuove situazioni di bisogno e in coerenza con l'introduzione dell'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa rivalutazione dei requisiti di accesso e delle risorse economiche regionali a disposizione.

## **Priorità 1**

**ISEE euro 0 – 3.000**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	euro 1.650	euro 275
2	euro 2.100	euro 350
3	euro 2.550	euro 425
4 e superiori a 4	euro 2.730	euro 455

**Priorità 2****ISEE euro 3.001 – 6.000**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	euro 1.350	euro 225
2	euro 1.800	euro 300
3	euro 2.250	euro 375
4 e superiori a 4	euro 2.430	euro 405

**Priorità 3****ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	euro 840	euro 140
2	euro 1.290	euro 215
3	euro 1.740	euro 290
4 e superiori a 4	euro 1.920	euro 320

**Priorità 4****ISEE euro 9.360 fino a 12.000**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	euro 540	euro 90
2	euro 990	euro 165
3	euro 1.440	euro 240
4 e superiori a 4	euro 1.620	euro 270

**1.3 SUB-PRIORITÀ IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE**

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

**2. DEROGHE**

In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai **100 euro mensili**, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di **euro 100** per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in **euro 455**, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Si riportano nella seguente tabella gli importi massimi mensili del Rdc stabiliti per accedere all'integrazione REIS, differenziati in base alla composizione del nucleo familiare.

<b>COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE</b>		<b>LIMITE DI ACCESSO ALLA DEROGA</b>
1 o più componenti adulti	euro 100	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.1
Nuclei con 1 minore	euro 200	Limite di accesso per l'integrazione REIS prevista dalla deroga di cui al punto 2.2
Nuclei con 2 minori	euro 300	
Nuclei con 3 minori	euro 400	
Nuclei con 4 o più minori	euro 455	

**Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, il beneficiario verrà comunque inserito in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.**

### **3. PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA**

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine il progetto di inclusione attiva di norma verrà avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

I progetti personalizzati verranno predisposti da parte del servizio sociale comunale.

### **4. LE LIMITATE ED ECCEZIONALI CASISTICHE DI PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE**

Le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%, sono escluse dal vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva.

Nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n.20/1997, sarà cura del Servizio Sociale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

### **5. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE A VALERE SUI PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE**

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva.

Per le relative modalità attuative, si rinvia alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

Per i beneficiari individuati nel paragrafo 2 non sussiste l'obbligo di attivazione dei progetti di Inclusione attiva e in ogni caso non potranno beneficiare della quota di euro 3.000 destinata ai progetti di Inclusione attiva.

Per tali beneficiari il progetto di Inclusione attiva è quello definito in relazione al Rdc.

## **6. DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS**

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti ai Comuni, secondo le modalità che verranno da loro individuate.

## **7. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico, disponibile presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito internet del Comune, dovrà essere consegnata a mano o spedita con Racc. A/R all'Ufficio Protocollo del Comune di Macomer oppure trasmessa all' indirizzo di PEC: [protocollo@pec.comune.macomer.nu.it](mailto:protocollo@pec.comune.macomer.nu.it), entro il **12/12/2022 ALLE ORE 12.00**

**La presentazione di moduli incompleti, ossia privi di una o più pagine, non firmati e non debitamente compilati in ogni loro parte, determina l'esclusione dal procedimento.** E' responsabilità del cittadino verificare la correttezza della documentazione presentata (istanza, firma, allegati).

La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione ISEE 2022 di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità o certificazione ISEE
  - Nel caso di famiglie con minori sarà necessario disporre di Attestazione ISEE "minorì".
  - Nel limite delle previsioni di Legge, è possibile disporre di Attestazione ISEE "corrente" anch'essa vigente alla data di scadenza del presente Avviso.
  - Si precisa che il nucleo familiare dichiarato nell'attestazione ISEE, deve corrispondere al nucleo familiare registrato all'ufficio anagrafe;
- Ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza
- Ricevuta di esito negativo o decadenza di domanda Reddito di Cittadinanza
- Se perceptor del reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito
- Copia di documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- Copia codice fiscale

**La domanda, compilata e debitamente firmata dal richiedente, dovrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare.**

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

## **8. VERIFICHE**

L'ufficio di servizio sociale, effettuerà le verifiche formali circa la veridicità delle dichiarazioni rese dai potenziali beneficiari mediante accesso alle banche dati disponibili e in collaborazione con altri Enti/Uffici . Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, i competenti Uffici Comunali provvederanno a sospendere o revocare i benefici ottenuti mettendo in atto le misure ritenute necessarie al loro integrale recupero.

Le verifiche riguarderanno anche l'effettivo rispetto dei progetti di sostegno e i risultati conseguiti.

## **9. TRATTAMENTO DEI DATI. INFORMATIVA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

## **10. PUBBLICITÀ DELL'AVVISO**

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune.

## **11. RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, Decreto Interministeriale 16 marzo 2017, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 (come modificata dall'art. 1 comma 13 della L.R. n. 32/2016) e dalle linee guida approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA**

**F.to DOTT.SSA CRISTINA CADONI**